

Articolo 4a

Lavori pericolosi: formazione professionale di base

(art. 29 cpv. 3 LL)

- ¹ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, nelle ordinanze in materia di formazione, deroghe al divieto di cui all'articolo 4 capoverso 1 per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell'allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
- ² L'impiego di giovani per lavori pericolosi secondo il capoverso 1 deve essere autorizzato dall'ufficio cantonale della formazione professionale nel quadro dell'autorizzazione cantonale per formare apprendisti di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFPr. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'ufficio cantonale della formazione professionale sente l'ispettorato cantonale del lavoro.
- ³ La SECO può, su richiesta dell'azienda, accordare un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani per i lavori pericolosi per i quali non sono previste deroghe nelle ordinanze in materia di formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.

Capoverso 1

D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può prevedere, nelle ordinanze in materia di formazione, deroghe al divieto per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Gli obiettivi della formazione professionale di base sono descritti nel dettaglio nel piano di formazione. Sulla base di quest'ultimo la SEFRI stabilisce inoltre le deroghe al divieto per i lavori pericolosi nelle rispettive ordinanze in materia di formazione. I lavori pericolosi per i giovani sono stabiliti nell'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2) e nell'allegato 1 del-

la direttiva CFSL 6508 (pericoli particolari secondo OPI; RS 832.30).

Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono le misure di accompagnamento e a questo scopo consultano preventivamente uno specialista MSSL. Le misure necessarie sono concepite specificamente per i giovani e integrano le misure già impiegate per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (ad. es. soluzioni settoriali, soluzioni per gruppi di aziende e soluzioni modello, certificate dalla CFSL).

Per l'elaborazione e la revisione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione la SEFRI consulta la SECO, che a sua volta chiede un parere alla SUVA e/o a un'altra organizzazione specializzata (cfr. art. 21 cpv. 2 OLL 5).

Le misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI vengono allegate sotto forma di lista di con-

trollo al piano di formazione e pubblicate su Internet (www.sefri.admin.ch, Rubrica > Temi > Formazione professionale > Formazione professionale di base > Protezione dei giovani lavoratori). Questa lista funge da strumento volto a garantire l'attuazione delle misure di accompagnamento per le aziende di tirocinio, per i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e per gli organi esecutivi della LAINF e della LL.

Capoverso 2

Per poter offrire agli apprendisti una formazione professionale di base, le aziende di tirocinio devono disporre, tra l'altro, di un'autorizzazione per formare apprendisti e devono stipulare un contratto di tirocinio con le persone in formazione. L'autorizzazione è rilasciata a un'azienda se questa soddisfa le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni stabilite nelle singole ordinanze in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttura (ad. es. postazione di lavoro predisposta per l'apprendista, dispositivo di protezione individuale, ecc.), il tipo di lavori da eseguire e le qualifiche dei formatori. Nel quadro della procedura per il rilascio dell'autorizzazione vengono considerati anche aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute. Vengono inoltre esaminati il rispetto e l'attuazione delle misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI. Le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'approvazione delle misure di accompagnamento devono essere riesaminate sulla base di queste ultime. Senza un'autorizzazione per formare apprendisti le aziende di tirocinio non possono impiegare giovani per lavori pericolosi. L'attuazione e il coordinamento della procedura di autorizzazione o di esame delle autorizzazioni già accordate spettano agli uffici cantonali della formazione professionale. Questi disciplinano la collaborazione tra i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e l'ispettorato del lavoro e assicurano lo scambio

regolare di informazioni. Agli ispettorati del lavoro spetta il controllo delle aziende per quanto riguarda le misure di sicurezza generali e specifiche del ramo conformemente alla LL e alla LAINF. Ai servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio competono il rilascio e l'esame dell'autorizzazione per formare apprendisti secondo la legge federale sulla formazione professionale (LFPr); a tal fine tengono conto degli obblighi generali formulati nella LFPr e di quelli specifici contenuti nelle ordinanze in materia di formazione delle singole professioni.

L'esame sistematico delle misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute è quindi parte integrante della procedura seguita per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti (art. 20 cpv. 2 LFPr).

Capoverso 3

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può accordare in singoli casi autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) per lo svolgimento di lavori pericolosi. Anche in questo caso, tuttavia, occorre adempiere le condizioni previste al capoverso 1 affinché un lavoro pericoloso possa essere autorizzato. Di conseguenza vale anche in questo ambito, per esempio, l'età minima di 15 anni. Il permesso individuale deve rimanere un'eccezione, poiché occorre applicare il sistema illustrato al capoverso 1 (deroga al divieto per i lavori pericolosi se questi ultimi sono necessari al raggiungimento degli obiettivi della formazione; misure di accompagnamento definite nei piani di formazione; cfr. commento all'art. 4a cpv. 1). Vi è tuttavia la possibilità che emergano nuove fonti di pericolo non previste nella rispettiva ordinanza in materia di formazione o nel piano di formazione, come ad esempio sostanze chimiche finora sconosciute o la messa in funzione di nuove macchine il cui impiego è necessario per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale. La presente disposizione intende permettere di disciplinare casi simili nell'attesa che vengano inclusi in un piano di formazione.

Indicazioni relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Sezione 2: Attività particolari

Art. 4a Lavori pericolosi: formazione professionale di base

OLL 5

Art. 4a

Se la SECO rilascia l'autorizzazione eccezionale per un lavoro pericoloso, viene meno l'autorizzazione aggiuntiva dell'ufficio cantonale della formazione professionale per questo lavoro pericoloso secondo l'articolo 4a capoverso 2 OLL 5. La SECO verifica nei singoli casi se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sono rispettate.